



COMUNE di CARFIZZI
Bashkia e Karficit
Provincia di Crotone - Provinça e Kutronit

DECRETO SINDACALE N 01 DEL 09/04/2024

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA-FINANZIARIA AL DIPENDENTE GENNARO DE FAZIO AVERSA CON CONSEGUENTE AUTOMATICA INDIVIDUAZIONE COME POSIZIONE DI LAVORO OGGETTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE- ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE -

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 50, comma 10, del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabili dall'articolo 109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- l'art. 109, comma 2, del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;

RICORDATO che, in data 16 novembre 2022, è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali e che, tale contratto, agli artt. 16, 17, 18 e 19, prevede l'istituzione delle Elevate Qualificazioni;

RICHIAMATI testualmente:

- l'articolo 16 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022 che recita "*1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL.*

Tali posizioni richiedono:

- *responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative;*

- responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

1. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.

4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti; b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori.”;

- l'art. 17 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021, che testualmente recita “:

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità....”;

- l'art. 19 co. 1, CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021, che, replicando la precedente disposizione del CCNL triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018, conferma che “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di

*ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL. 2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure **nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.** 3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito. 4. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000”;*

DATO ATTO, nelle more dell'adeguamento della disciplina interna comunale, che la normativa prevista per gli incarichi di elevata qualificazione dal CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022 replica, salvo modifiche marginali, le precedenti disposizioni del CCNL triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018 previste per le posizioni organizzative;

VISTA l'attuale struttura organizzativa dell'Ente ;

- AREA – E.Q. Finanziaria;
- AREA – E.Q. Anagrafe e Tributi;
- AREA – E.Q. Amministrativa;
- AREA – E.Q. Tecnica;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e Servizi;

VISTA la metodologia per l'attribuzione dell'incarico e la graduazione delle posizioni organizzative approvata con D.G.C. n. 42 del 17/05/2019;

VISTO lo Statuto comunale in vigore;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165;

VISTI i C.C.N.L.;

CONSIDERATO CHE

- al fine di garantire il corretto funzionamento della Area finanziaria del Comune di Carfizzi, la responsabilità della stessa è stata assegnata al Sindaco ex art. 53, comma 23 della Legge n. 388/2000;
- nell'Ente, pur essendo in servizio funzionari, già categoria D, a scavalco d'eccezione, per 12 ore settimanali, non è possibile attribuire agli stessi un incarico *ad interim* di posizione

organizzativa per l' area economica finanziaria, stante la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste in capo ai funzionari che prestano servizio presso il Comune di Carfizzi;

VISTA:

- la concreta impossibilità di conferire l' incarico *ad interim* ad altre posizioni organizzative;
- la concreta inesistenza di altri dipendenti inquadrati quali Funzionari, già categoria D, aventi competenze professionali congruenti con quelle richieste, per come sopra precisato;
- il dipendente istruttore, già categoria C, deve essere in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali;

CONSIDERATO che:

- l'assegnazione della PO ad un dipendente istruttore, proprio perché si tratta di misura derogatoria ed eccezionale, deve essere a tempo determinato e, nel rispetto di quanto sopra, effettuata solo una volta, pur essendo ammessa la reiterazione solo se siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria Funzionario ;
- tre anni è il termine massimo di durata di ogni incarico;

ATTESO che il conferimento dell' incarico di Responsabile di Area/EQ rientra nella competenza del Sindaco;

DATO ATTO che:

- è presente il dipendente istruttore contabile, dott. Gennaro De Fazio Aversa, che dispone di una competenza professionale oggettivamente compatibile con le capacità e le cognizioni proprie del titolare della responsabilità dell' area finanziaria, tale da garantire efficienza, efficacia e correttezza operativa;
- dott. Gennaro De Fazio Aversa, dipendente di questo Comune con profilo di Istruttore contabile, possiede i titoli, le capacità e le esperienze professionali necessarie per poter ricevere, in via eccezionale e temporanea, l'incarico di P.O. in deroga alla disciplina contrattuale;

ATTESO, pertanto, che, ai sensi del Ccnl, risulta possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di nominare quale **RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA** il dott. Gennaro De Fazio Aversa, dipendente a tempo part-time e indeterminato del Comune di Carfizzi, ex categoria giuridica C e ora Istruttore contabile, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, degli art.li 16 e 19 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022, con conseguente automatica individuazione come posizione di lavoro oggetto di incarico di Elevata Qualificazione, per il periodo di tre anni, decorrenti dalla data del presente atto;

STABILITO che, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento per la pesatura/graduazione degli incarichi di elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.16 e dell' art. 19 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022, viene stabilita la relativa retribuzione di posizione in € 7916,66 lordi (rapportata a 30 ore per 13 mensilità), salvo congruaggio a seguito di pesatura da parte del NdV;

RITENUTO di attribuire allo stesso le responsabilità organizzative di cui all'art. 16, comma 1, lett. A, del CCNL 16.11.2022, unitamente all'indennità per la retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato, a seguito della valutazione effettuata dal NdV, come contrattualmente previsto;

VISTO l'art. 13, commi 1, 2 e 3, del nuovo CCNL relativo al comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022, ai sensi del quale *“Art. 13 Norme di prima applicazione 1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione). 3. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza. ...”*;

EVIDENZIATO che, poiché il conferimento di tali incarichi rappresenta estrinsecazione del potere direttivo del datore di lavoro, sotto il profilo della specificità delle mansioni esigibili e poiché tali incarichi si inquadrano sicuramente, sulla base delle previsioni contrattuali, tra le mansioni proprie della previgente categoria D, ora Area dei Funzionari, il lavoratore, in presenza di tale atto di incarico, non può rifiutarlo. Infatti, si tratterebbe di un inadempimento contrattuale in quanto il lavoratore è tenuto a rendere le prestazioni dovute sulla base della declaratoria delle mansioni della categoria e del profilo di appartenenza, secondo le indicazioni e l'esigenza del datore di lavoro e non secondo le proprie autonome valutazioni;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il C.C.N.L. relativo al comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022;
- gli orientamenti applicativi ARAN;
- il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO di dover provvedere in merito.

DECRETA

1. Di nominare, per il periodo di tre anni, decorrenti dalla data del presente atto, quale **RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA** del Comune di Carfizzi il dott. Gennaro

De Fazio Aversa, dipendente a tempo part-time e indeterminato del Comune di Carfizzi, ex categoria giuridica C e ora Istruttore contabile, tenuto conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei titoli di studio, delle capacità ed esperienze professionali del predetto dipendente, con conseguente attribuzione dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, stabilendo un'indennità di posizione pari ad € 7.916,66 lordi (rapportata a 30 ore per 13 mensilità), salvo conguaglio a seguito di pesatura da parte del NdV;

2. **Di dare atto** che il dott. Gennaro De Fazio Aversa, in caso di assenza o impedimento, sarà sostituito dal Sindaco ex art. 53, comma 23 della Legge n. 388/2000;
3. **Di stabilire** che, con la sottoscrizione in calce, il medesimo prende atto e accetta l'incarico;
4. **Di precisare** che l'indennità di EQ verrà determinata definitivamente, in base ai criteri di pesatura, dal Nucleo di valutazione, alla luce dell'art. 17, comma 2, CCNL del 16/11/2022;
5. **Di stabilire** che la retribuzione di posizione potrà essere modificata in qualsiasi momento, anche in relazione alle esigenze di bilancio;
6. **Di comunicare** il presente decreto al Segretario Comunale ed alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza e quanto di competenza;
7. **Di dare atto** che il Responsabile di Area, come sopra individuato, dovrà fornire dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
8. **Di dare atto** che:
 - è nella facoltà del Sindaco modificare/revocare in qualsiasi momento il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 18, comma 3, CCNL del 16/11/2022;
 - con il presente provvedimento, al soggetto come sopra incaricato sono conferite tutte le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2 e che pertanto ha facoltà di individuare e nominare i responsabili dei procedimenti afferenti l' Area di competenza, nell'ambito del personale assegnato;
 - la nomina, per quanto detto nelle premesse, è da intendersi effettuata in via eccezionale e temporanea;
9. **Di dare atto** che, con l' adozione del presente atto, deve intendersi automaticamente revocato ogni precedente decreto di individuazione del Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria, incompatibile con la presente nomina;

10.**Di trasmettere** copia del presente decreto al Responsabile del settore finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

11. **Di disporre** la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio del Comune nonché sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le vigenti norme contenute nel D,Lgs. n. 33/2013.

Il Sindaco
f.to Dott. Mario Antonio Amato

Per accettazione

f.to Dott. Gennaro De Fazio Aversa